



COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena
V Settore Edilizia e Urbanistica
Ufficio Paesaggio

Classificazione: 6.1
Fascicolo: 6/2022
Prot. 7185/2022

AUT. SEMPLIFICATA N. 7/2022

Opere da eseguirsi in area vincolata ai sensi del D.L. 42/2004 art. 142
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.L. N. 42/2004
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN FORMA SEMPLIFICATA

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica in forma semplificata relativa a "Costruzione del nuovo metanodotto interrato e la dismissione della rete esistente nonché la ricostruzione spondale con rivestimento in massi dell'attraversamento del Rio Serachieda o Seraceta";

PREMESSO CHE con pec del 07.04.2022 acclarata con prot.com. n.7185 del 08.04.2022 l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna ha trasmesso l'**Avvio procedimento e indizione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art.14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata, modalità asincrona** per - *Procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere di interesse regionale connesse al metanodotto denominato "Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti, Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26") DP 75 bar" nei Comuni di Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli (FC).* - presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7 e sede operativa in Comune di Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro n. 40, che prevedono la costruzione dei nuovi metanodotti e la dismissione di quelli esistenti, che interessano il territorio del Comune di Bertinoro;

VISTE le integrazioni prodotte con pec del 07.09.2022 acclarata con prot. com. n.18050 del 08.09.2022 e con pec del 18.10.2022 acclarata con prot. com. n. 21070 del 18.10.2022 ;

CONSIDERATO CHE nell'ambito del rifacimento del metanodotto denominato "Metanodotto Ravenna – Chieti, Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26") DP 75 bar", facente parte della Rete Nazionale dei Gasdotti di competenza statale, si prevede il ricollegamento/adequamento della rete di linee secondarie di vario diametro (mediante costruzione di nuovi gasdotti e dismissione degli esistenti) di interesse regionale, che prendono origine dalla suddetta condotta principale e assicurano l'allacciamento ai bacini di utenze del settore romagnolo e marchigiano attraversato dalla medesima condotta.

ATTESO in particolare che, il progetto complessivo comporta la messa in opera di nove linee secondarie di vario diametro per una lunghezza complessiva pari a 17,635 km, di cui 9,420 km ricadenti nella provincia di Forlì – Cesena e la dismissione di nove linee di vario diametro per uno sviluppo totale di 15,840 km (di cui 8,155 km ricadenti nella Provincia di Forlì-Cesena), mediante rimozione o inertizzazione delle condotte;

CONSTATATO CHE Le opere in progetto denominate “Met. Rif. Coll. Cervia – S. Maria Nuova DN 200 (8”) DP 75 bar” di lunghezza pari a 6,160 km da realizzarsi nei Comuni di Cesena e Bertinoro intersecano all’interno del territorio Comunale di Bertinoro il Rio Serachieda o Seraceta;

ATTESO quindi che l’intervento in oggetto denominato “Met. Rif. Coll. Cervia – S. Maria Nuova DN 200 (8”) DP 75 bar” ricade per l’intera fascia dei 150 ml da ciascuna sponda del Rio Serachieda o Seraceta in area tutelata dall’art. 142, comma 1 lett. c. (fiumi, torrenti, corsi d’acqua) del D.Lgs. 42/2004, e s. m. e i.;

VISTO che l’intervento prevede oltre alla costruzione del nuovo metanodotto interrato e la dismissione della rete esistente, la ricostruzione spondale con rivestimento in massi dell’attraversamento del Rio Serachieda o Seraceta ;

VISTO che l’intervento, è riconducibile ai sensi dell’allegato B, al punto B.39 previsto dall’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017, è pertanto considerato un intervento di lieve entità e quindi assoggettabile a procedimento semplificato di Autorizzazione Paesaggistica;

VISTO che l’intervento ricade all’interno dei sistemi:
“zona di tutela dei corpi idrici / Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche” disciplinato dal P.T.P.C. Art.28b;

VISTO che l’intervento, con riferimento al vigente RUE, ricade in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di pianura (A19.a);

VISTO che l’intervento di ricostruzione spondale effettuata con massi di natura calcarea, basaltica e granitica prevede una disposizione priva di allineamenti, sia rettilinei che geometrici, in modo da ricreare le formazioni naturali;

DATO ATTO che il progetto paesaggistico si compone dei seguenti elaborati:

- RE-AMB-510_r1 Relazione Paesaggistica (con di estratti cartografici e fotografici);
- PG-SN-510_r1 Strumenti di tutela e pianificazione;
- DIS-AT-9E-1128_r3 Attraversamento scolo Seraceta (disegno di dettaglio);

VISTO che la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 164/2000, che è indispensabile realizzare i suddetti metanodotti, al fine di soddisfare gli impegni di trasporto del gas naturale attraverso un sistema sicuro, efficiente, in linea con le moderne tecnologie costruttive anche in relazione alla necessità di dare continuità alla fornitura e allo sviluppo della rete;

PRESO ATTO che l’intervento proposto è di modesta entità, e non pregiudica lo stato dei luoghi;

CONSIDERATO che la tipologia di intervento utilizzata per la ricostruzione spondale è adatta per l’intervento proposto, risulta di modesta entità e non pregiudica lo stato dei luoghi;

ATTESTATA la conformità dell'intervento con i valori paesaggistici tutelati e con le disposizioni in materia paesaggistica stabilite dal PTCP, la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo, la correttezza formale e sostanziale dell'intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale anche in considerazione che la tipologia di intervento utilizzata per la ricostruzione spondale è adatta a sostenere un inerbimento naturale che mitigherà completamente l'intervento.

DATO ATTO che in data 20 ottobre 2022 con prot. com. n. 21183 l'Ufficio Paesaggio ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini la "Proposta di accoglimento" della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica redatta dall'Ufficio Paesaggio, completa di copia della documentazione presentata dall'interessato;

DATO ATTO che con nota prot. 15881 del 31 ottobre 2022, assunta con prot. Com. n. 21904 del 02 novembre 2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini ha trasmesso il parere di competenza nel quale si legge: "*... omissis ... ritenuto che gli interventi proposti siano compatibili con i valori paesaggistici tutelati poiché non introducono alterazioni significative al contesto paesaggistico oggetto di tutela, questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole vincolante, ai sensi dell'art.146 c. 5 del D. lgs. 42/2004 alle prescrizioni già espresse nel parere tecnico-istruttorio della Direzione Generale Archeologi Belle Arti e Paesaggio di questo Ministero con nota prot.21683 del 21/7/2020 tra cui si richiama in particolare, la seguente prescrizione:*

- è fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti. L'eventuale taglio di altre alberature si dovrà limitare allo stretto indispensabile, dovrà essere selettivo e integrato con interventi di compensazione ambientale mediante messa a dimora di esemplari della stessa specie

ed alla seguente ulteriore prescrizione:

- per un migliore inserimento paesaggistico, la ricostruzione spondale con rivestimento in massi ciclopici in corrispondenza dell'attraversamento fluviale dovrà essere realizzata in modo da consentire l'inerbimento con vegetazione ripariale autoctona."

VISTA la proposta di provvedimento del Responsabile del Procedimento di cui al prot. n. 22002 del 03.11.2022;

RILASCIA

Alla Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7 e sede operativa in Comune di Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro n. 40, come identificato nell'Istanza acquisita in data 08 aprile 2022 con prot. n. 7185;

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 – “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137” - e successive modifiche e integrazioni

AUTORIZZAZIONE

in ordine all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s. m. e i.: con le seguenti prescrizioni:

alle prescrizioni già espresse nel parere tecnico-istruttorio della Direzione Generale Archeologi Belle Arti e Paesaggio di questo Ministero con nota prot.21683 del 21/7/2020 tra cui si richiama in particolare, la seguente prescrizione:

- è fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti. L'eventuale taglio di altre alberature si dovrà limitare allo stretto indispensabile, dovrà essere selettivo e integrato con interventi di compensazione ambientale mediante messa a dimora di esemplari della stessa specie

ed alla seguente ulteriore prescrizione:

- per un migliore inserimento paesaggistico, la ricostruzione spondale con rivestimento in massi ciclopici in corrispondenza dell'attraversamento fluviale dovrà essere realizzata in modo da consentire l'inerbimento con vegetazione ripariale autoctona.

la presente Autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

l'Autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;

i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;

il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si informa infine la Ditta interessata che la presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesistici-ambientali e non costituisce Atto valido per l'esecuzione dei lavori, per il quale si procederà in separata sede.

La presente Autorizzazione è rilasciata a seguito di procedimento semplificato, ai sensi del D.P.R. 13.02.2017, n. 31; tale procedimento non ricomprende verifiche di conformità urbanistico-edilizia.

Resta fermo che l'esecuzione delle opere è comunque subordinata alla conformità urbanistico-edilizia delle opere stesse.

DISPONE

di inviare copia della presente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo per tramite della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini e alla Regione Emilia Romagna.

IL CAPO DEL V SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Ing. Marika Medri

(documento firmato digitalmente)

Comune di Bertinoro – Ufficio Paesaggio

Referente: Arch. Marco Betti

Piazza della Libertà, 9 – 47032 Bertinoro

Tel. 331 7490895 – 0543 469261

Email: marco.betti@comune.bertinoro.fc.it

Sito: www.comune.bertinoro.fc.it

Orari di ufficio: martedì su appuntamento
